




Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana

Servizio Studi



Nota di lettura

Ddl n. 502

Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta

Documento n. 10 - 2023

XVIII Legislatura
giugno 2023



Servizio Studi

Copia per uso interno

I documenti possono essere richiesti alla segreteria dell'Ufficio:
tel.: 091 705-4752 - fax 091 705-4333
e-mail: serviziostudilegislativi@ars.sicilia.it

I testi degli Uffici e dei Servizi dell'Assemblea Regionale Siciliana sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei Parlamentari. L'Assemblea Regionale Siciliana declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini estranei e non consentiti dalla legge.

INDICE

<i>Dati identificativi</i>	4
<i>Premessa:</i>	5
<i>1. Le proroghe succedutesi nel tempo delle gestioni commissariali dei liberi consorzi e delle Città metropolitane</i>	5
<i>2. L'impugnativa statale della proroga disposta nel 2022</i>	6
<i>3. Ulteriori profili di criticità</i>	8

Dati identificativi

Numero del disegno di legge	502
Titolo	<i>Legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta</i>
Iniziativa	Governativa
Settore di intervento	Elezione degli organi degli enti area vasta
Numero di articoli	3
Commissione competente	I Commissione legislativa “Affari istituzionali”

Premessa:

Il DDL n. 502, recante “Legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni. Disposizioni transitorie sulle elezioni degli organi degli enti di area vasta”, di iniziativa del Governo regionale, è teso a prorogare ulteriormente la gestione commissariale dei liberi consorzi e delle Città metropolitane in attesa dell’approvazione di un’organica riforma legislativa concernente le modalità di elezione degli organi di vertice dei suddetti enti di area vasta.

La riforma è stata proposta dall’esecutivo con il disegno di legge n. 319 e la relazione introduttiva del DDL in esame vi fa ampio riferimento, al fine di motivare la necessità di posticipare le elezioni attraverso la modifica della legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 che disciplina l’elezione di secondo grado degli organi degli enti di area vasta.

Più nel dettaglio, il DDL in parola si compone di soli tre articoli.

Con l’articolo 1 si propone alle lettere a) e b), qualora il disegno di legge n. 319 di riforma organica delle modalità di elezione degli enti di aria vasta non fosse approvato entro il 31 luglio p.v., di differire all’anno 2024 l’eventuale svolgimento delle elezioni di secondo grado degli organi di vertice dei liberi consorzi e delle città metropolitane. La relazione introduttiva giustifica il rinvio in parola con la necessità di non creare “incongrue sovrapposizioni” tra il percorso attuativo del disegno di legge n. 319, qualora fosse approvato e lo svolgimento del procedimento elettorale per l’elezione di secondo grado degli organi di vertice degli enti di area vasta che verrebbero in tal caso sostituiti in un breve lasso di tempo con quelli eletti a suffragio universale e diretto.

Alla lettera c) del medesimo articolo 1, in conseguenza di quanto previsto dalle precedenti lettere a) e b), viene disciplinato il differimento al 30 settembre 2024 del termine di durata delle gestioni commissariali necessarie a garantire la funzionalità amministrativa degli enti di area vasta in parola.

L’articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

L’articolo 3 reca, invece, la formula di pubblicazione e di entrata in vigore della nuova legge.

1. Le proroghe succedutesi nel tempo delle gestioni commissariali dei liberi consorzi e delle Città metropolitane

Ciò detto, occorre rammentare che a far data dall'approvazione della predetta legge regionale n. 15 del 2015, il legislatore regionale ha più volte disposto il rinvio delle elezioni degli organi di governo degli enti di area vasta e la conseguente proroga del loro commissariamento. In particolare, attraverso l'art. 13 della legge regionale 1 aprile 2016, n. 5; l'art. 23, legge regionale 17 maggio 2016, n. 8; l'art. 1, della legge regionale n. 10 agosto 2016, n. 15; l'art. 1, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 23; l'art. 7, della legge regionale 11 agosto 2017, n. 17; l'art. 1, della legge regionale 18 aprile 2018, n. 7; l'art. 9, della legge regionale 29 novembre 2018, n. 23; l'art. 1, della legge regionale 3 marzo 2020, n. 6; l'art. 2, della legge regionale 21 maggio 2020, n. 11; l'articolo 1, della legge regionale n. 29 dicembre 2020, 34; l'art. 2, della legge regionale 15 giugno 2021, n. 13; l'art. 1, della legge regionale 18 dicembre 2021, n. 31.

2. L'impugnativa statale della proroga disposta nel 2022

Da ultimo, l'art. 13, comma 43, della legge regionale 10 agosto 2022, n. 16, ha rinviato al 2023 il termine per procedere all'elezione dei presidenti liberi consorzi comunali e dei consigli metropolitani, prorogando il commissariamento di tali enti fino al 31 agosto 2023.

Avverso tale ultima legge il Governo della Repubblica ha proposto ricorso in via principale, ex articolo 127 Cost., con atto depositato presso la Cancelleria della Corte costituzionale il 17 ottobre 2022 (iscritto al R.G. n. 78/2022, e pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 1° serie speciale Corte costituzionale il 30 novembre 2022, n. 48).

L'udienza di trattazione del giudizio è fissata avanti la Corte costituzionale per il 6 giugno 2023.

Nella predetta impugnativa lo Stato lamenta la violazione degli articoli 1, 5, 114 e 3 della Costituzione, ossia delle norme costituzionali poste a presidio del principio democratico, che si inverte tramite le consultazioni elettorali, anche quelle di secondo grado (articolo 1 Cost.), dell'autonomia costituzionale delle province e delle Città metropolitane (artt. 5 e 114 Cost.) e del principio di ragionevolezza (art. 3 Cost.).

In particolare, il Governo statale evidenzia che “[i]l continuo protrarsi dei commissariamenti degli enti di area vasta determina in conclusione una derivazione e dipendenza degli stessi dall'ente regionale in dispregio della loro autonomia e del principio di riforma sancito dalla legge Delrio, che concepisce gli enti di area vasta come espressione del livello di governo inferiore (comunale) e non superiore, come di fatto si è realizzato”.

Sul punto, pur non potendosi disconoscere la competenza esclusiva della Regione siciliana in tema di “regime degli enti locali” di cui all'art. 14 dello Statuto speciale e di “circoscrizione,

ordinamento e controllo” degli enti locali ai sensi dell’art. 15, comma 3, del medesimo Statuto, occorre rammentare che detta competenza deve essere esercitata nel rispetto della Costituzione e della normativa statale espressiva dei principi fondamentali della grandi riforme economiche e sociali, tra le quali rientra la legge n. 56 del 2014 come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 168 del 2018.

L’ulteriore proroga disposta dal ddl in esame è motivata dalla necessità di coordinare la disciplina di cui alla legge n. 15 del 2015 con la riforma del sistema elettorale delle province di cui al citato ddl n. 319. Tale ultima riforma si inserisce nel più ampio contesto dell’analoga riforma da parte dello Stato e ciò in ottemperanza al monito contenuto nella sentenza della Corte costituzionale n. 240 del 2020, che ha sancito come “*[r]ientra evidentemente nella discrezionalità del legislatore il compito di predisporre le soluzioni normative in grado di porre rimedio al vulnus evidenziato, che rischia di compromettere, per la mancata rappresentatività dell’organo di vertice della Città metropolitana, tanto l’uguale godimento del diritto di voto dei cittadini destinatari dell’esercizio del potere di indirizzo politico-amministrativo dell’ente, quanto la necessaria responsabilità politica dei suoi organi.*”

La presa d’atto dell’esistenza di una pluralità di soluzioni astrattamente disponibili per porre rimedio a tale accertata situazione di incompatibilità con i richiamati parametri costituzionali (a partire dalla natura dell’elezione, diretta o indiretta, ovvero dall’introduzione di raccordi fiduciari tra organo consiliare e sindaco metropolitano), non può tuttavia esimere questa Corte dal sollecitare un intervento legislativo in grado di scongiurare che il funzionamento dell’ente metropolitano si svolga ancora a lungo in una condizione di non conformità ai richiamati canoni costituzionali di esercizio dell’attività politico-amministrativa.”

Tuttavia, nonostante quanto detto, non può escludersi la possibilità che anche questa ulteriore proroga possa essere oggetto di impugnativa in via principale da parte dello Stato. Si rammenta inoltre, che analoghe disposizioni contenute nella legge regionale Sardegna n. 18 del 2019 sono state impugnate da parte del Consiglio dei ministri del 21/12/2019. Con tali norme, nel prevedere la nomina di nuovi amministratori straordinari delle Province di Sassari, Nuoro, Oristano e del Sud Sardegna, i quali restavano in carica fino all’insediamento degli organi provinciali che dovevano essere eletti entro il 1° luglio 2020, era stata ulteriormente prorogata la data per l’elezione dei Presidenti e dei Consigli provinciali, già precedentemente rinviata con varie leggi regionali. La Regione Sardegna, peraltro, a detta dello Stato, non aveva rispettato l’impegno già a suo tempo assunto con la legge regionale n. 39/2018, che fissava al 6 aprile 2019 la data di svolgimento delle elezioni.

Su tale ricorso, però, la Corte costituzionale non si è mai pronunciata in quanto il Consiglio dei ministri, il 21 gennaio 2022, ha deliberato la rinuncia totale all’impugnativa e in data 25

gennaio 2022 l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di rinuncia, rappresentando che «è venuto meno l'interesse a coltivare il ricorso», in quanto «è intervenuta una modifica sostanziale del quadro normativo, riconducibile ad eventi estrinseci, tali da indurre a ritenere che oggi non vi sia più alcuna connessione causale tra la lesione dei principi costituzionali che si assumono violati e la norma scrutinata» (Corte costituzionale, Ordinanza n. 47 del 2022).

3. Ulteriori profili di criticità

Il ddl in esame presenta profili di criticità anche con riferimento al fatto che reitera una disposizione legislativa già oggetto di impugnativa da parte dello Stato e rispetto alla quale la Consulta non si è ancora pronunciata: al riguardo si rammenta il recente monito rivolto al legislatore siciliano dalla Corte costituzionale che ha osservato come *“questa Corte non può esimersi dal rilevare la sovrapposizione di normative eterogenee, l'attuazione frammentaria e a distanza di molto tempo della normativa statale, il succedersi di interventi su testi già ripetutamente modificati e in attesa di giudizio da questa Corte perché impugnati dal Presidente del Consiglio dei ministri, e, non ultima, la peculiarità delle modalità di approvazione della legge di stabilità regionale, il cui testo definitivo si rivela del tutto nuovo non solo rispetto a quello presentato dalla Giunta regionale, ma anche a quello su cui si è svolta la gran parte della discussione parlamentare”* (sentenza n. 76 del 2023).